



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF217
INFO FISCO
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 8

OGGETTO	CONTABILITA' SEMPLIFICATA DAL 2017 – CASI PARTICOLARI
RIFERIMENTI	ART. 66 TUIR; ART. 18 DPR 600/73; ART. 1 C. 18-23 L. 232/2016 - CM 11/2017; CM 8/2017
CIRCOLARE DEL	13/12/2017

Sintesi: si affrontano, con esempi numerici, alcune situazioni particolari in cui possono trovarsi le imprese in contabilità nel 2017, con particolare riferimento al caso di:

- adozione del regime semplificato nel 2018 ove nel 2017 si sia utilizzato il metodo registrazioni=incasso/pagamento
- reingresso nel regime di contabilità ordinaria e gli effetti sulle rimanenze iniziali
- cessazione dell'attività e, dunque, in relazione all'autoconsumo dei beni.

Come noto, l'art. 1 c. 18-23 L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha modificato, a decorrere dal 1/01/2017, il regime delle imprese in contabilità semplificata, introducendo un regime improntato a quello di cassa, con la sostituzione dell'art. 66 Tuir e dell'art. 18 Dpr 600/73.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le CM 11/2017 e CM 8/2017.

Nel proseguo si analizzano alcuni aspetti particolari, che non risultano sufficientemente chiariti o che comportano particolari criticità per i contribuenti.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA PER LE IMPRESE

L'art. 18 c. 1 Dpr 600/73, in relazione ai soggetti imprenditori:

- ➔ considera regime "naturale" quello della contabilità semplificata
- ➔ qualora i **ricavi** conseguiti **nell'anno precedente** non siano superiori ai seguenti limiti:

LIMITI CONTABILITA' SEMPLIFICATA	Attività	Ricavi periodo precedente (2017 per la verifica degli obblighi sul 2018)
	Prestazioni di servizi	€ 400.000
	Altre attività	€ 700.000

REGIME NATURALE: la contabilità semplificata è un regime naturale, nel senso che:

- in caso di mancato superamento dei citati limiti
- l'applicazione del nuovo regime "di cassa" non richiede alcuna opzione.

Al contrario, in tal caso è l'adozione della contabilità ordinaria (con conseguente determinazione del reddito con "principio di competenza") a richiedere una opzione:

- valida fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni
- da esercitare ai sensi del Dpr 442/97 (comunicazione nel mod. Iva, con applicazione, in ogni caso del cd. "comportamento concludente").



Nota: i soggetti che dal 2018 optano per il regime ordinario (in luogo del regime naturale della contabilità semplificata per cassa) potranno revocare tale scelta solo dal 2021 in poi.

SOGGETTI INTERESSATI: sono interessati:

- tutti i soggetti imprenditori (ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali esercenti attività commerciale)
- **ad esclusione delle società di capitali** (sempre obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria).

AMMONTARE DEI RICAVI: vanno individuati:

- in relazione al “*periodo di imposta*”: sempre solare per i soggetti Irpef (gli enti non commerciali potrebbero, al contrario, avere un esercizio diverso da quello solare)
- tra quelli **degli artt. 57 o 85 Tuir**:
 - **corrispettivi** delle cessioni di beni merce o servizi
 - **destinazione a finalità estranee** (assegnazione ai soci/autoconsumo) di beni merce
 - **contributi c/esercizio**.



N.B.: non rilevano altre poste del Conto economico (es: adeguamento agli studi di settore; plusvalenze o sopravvenienze attive; l'incremento di opere in corso ultrannuali; ecc.).



RAGGUAGLIO AD ANNO: è previsto per il solo primo anno di attività (art. 7 Dpr 222/2001), senza alcuna sanzione se la “previsione” dei ricavi era errata.
Non si applica nel 2° anno il ragguglio sui ricavi dell'anno precedente (di inizio attività) – posizione prevalente in dottrina.

APPLICAZIONE DEL REGIME SEMPLIFICATO NEL 2018

L'applicazione della contabilità semplificata nel 2018 è subordinato alla verifica delle soglie dei ricavi precedentemente indicate.

Tale verifica “dipende” dal regime applicato nel 2017, come evidenziato di seguito.

IL CONTRIBUENTE SEMPLIFICATO NEL 2017

Se nel periodo d'imposta 2017 il contribuente ha adottato la contabilità semplificata, ulteriore indagine va rivolta al metodo contabile adottato.

Come noto, la legge di Bilancio 2017 ha modificato l'art. 18 Dpr 600/73, riferiti i soggetti che adottano la contabilità semplificata, prevedendo **3 soluzioni alternative**, con la tenuta:

- 1) dei **registri Iva**, oltre a **2 distinti registri** riferiti agli **incassi** ed ai **pagamenti**
- 2) dei **solli registri Iva** (con annotazione separata delle operazioni non soggette a registrazione fini Iva) **integrati** degli **incassi** e **pagamenti** (o, in alternativa, dei **solli mancati incassi/pagamenti**)
- 3) dei **solli registri Iva** con l'opzione per la presunzione di “**registrazione = incasso/pagamento**”.



N.B.: nei primi due casi, la verifica dell'ammontare dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata nel 2018 va effettuata considerando i **ricavi incassati nel 2017**, in applicazione del nuovo principio di cassa ibrido.

Esempio1

Imprenditore apre **Partita Iva al 1/07/2017**; per lo stesso anno 2017 adotta il regime di contabilità semplificata, in quanto potrà **sempre presumere** di conseguire nel 2017 un ammontare di ricavi **non superiore a**:

- €. 200.000: se svolge prestazione di servizi (ragguaglio al 50% del limite di €. 400.000)
- €. 350.000: se l'impresa svolge altre attività (ragguaglio al 50% del limite di €. 700.000).

Se, alla fine del 2017, detti limiti vengono superati (in relazione ai ricavi “percepiti”), per lo stesso anno rimane applicabile il regime “semplificato”, mentre a partire dall'anno successivo (**2018**) sarà necessario applicare il regime di **contabilità ordinaria**.

Esempio2

In riferimento all'esempio1, se il contribuente apre la partita IVA nel 2018 e **presumere** di conseguire nel periodo d'imposta un ammontare di ricavi "ragguagliato" **non superiore** a:

- €. 300.000: se svolge prestazione di servizi
- €. 400.000: se l'impresa svolge altre attività

potrà adottare per il 2018 il regime semplificato.


Se, alla fine del 2018, detti limiti vengono superati (in relazione ai ricavi "percepiti"), per lo stesso anno rimane applicabile il regime "semplificato", mentre a partire dall'anno successivo (2019) sarà necessario applicare il regime di **contabilità ordinaria**.

CONTRIBUENTE CON OPZIONE "REGISTRAZIONE = INCASSO/PAGAMENTO"

Dubbi sorgono nel caso in cui il contribuente nel 2017 abbia adottato il regime semplificato, con l'adozione del metodo contabile registrazione=incasso/pagamento.

In tale caso è previsto:

- l'esercizio di apposita **opzione** vincolante per **un triennio** (non risulta emanato il provvedimento che disciplina tale opzione; presumibilmente si tratterà di esercitare l'opzione a quadro VO del mod. Iva)
- al fine di **tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti** (permanendo l'obbligo di "separata annotazione" delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA)
- in applicazione della quale sorge una **presunzione legale** secondo cui **la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso (del ricavo) o pagamento (della spesa)**.



Semplificazione.: in questo caso:

- **non va monitorato l'aspetto finanziario** (obbligo che aggrava gli adempimenti delle contabilità semplificate e che, con ogni probabilità, sarà accolta con favore nel panorama aziendale)
- ma vi è coincidenza tra la registrazione ai fini Iva con la deduzione ai fini dei redditi.

Presunzione assoluta: l'Agenzia Entrate (CM 11/2017):

- ⇒ ha ritenuto si tratti di **presunzione assoluta di legge**
- ⇒ senza che, dunque, possa essere contestata l'errata applicazione del principio di cassa in sede di eventuale verifica.



DUBBIO – REGIME CONTABILE: andrà chiarito se, ai fini del mantenimento della contabilità semplificata sul 2018:

- rilevino i ricavi effettivamente "percepiti" (l'art. 18 Dpr 600/73 farebbe riferimento all'art. 66 Tuir)
- oppure si debba continuare ad applicare la presunzione legale di cui sopra, guardando ai ricavi "registrati" (soluzione preferibile, in quanto la disciplina rimane confinata nel Dpr 600/73).

VERIFICA PER LA PERIODICITA' TRIMESTRALE AI FINI IVA

Per valutare se dal 2018 è possibile procedere alla liquidazione Iva con **periodicità trimestrale**:

- va fatto riferimento al **volume d'affari** (non ai ricavi) di cui all'art. 20 Dpr 633/72 (quadro VE del mod. Iva 2018)
- non oggetto di alcuna modifica da parte della Legge di Bilancio 2017.

Pertanto, **la registrazione delle fatture emesse** (incassate o meno) **certamente influirà** per la verifica di tale periodicità.

Esempio3	<p>Imprenditore nel 2017 è IN regime di contabilità semplificata, conseguendo ricavi pari ad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - €. 410.000: facendo riferimento al metodo contabile “registrazione = incasso” - €. 390.000: facendo riferimento agli effettivi incassi percepiti. <p>La discrasia deriva dal fatto che alcune fatture emesse non sono state incassate; in tal caso, dal 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai fini delle liquidazioni Iva: avrà periodicità mensile (volume d'affari > €. 400.000) ▪ ai fini del regime contabile: si ritiene (in attesa di conferme) che debba tenere la contabilità ordinaria.
-----------------	--

LA “GESTIONE” DELLA PERDITA FISCALE “DA RIMANENZE”

Le imprese in regime semplificato “di cassa ibrida” non hanno più la gestione delle rimanenze (iniziali e finali), considerato che “spesano” gli acquisti di merci nell'anno del pagamento (v. RF 076/2017).

In sede di prima accesso a tale regime (es: 2017) le rimanenze finali dell'anno precedente (2016) dovranno essere **portate a riduzione del reddito**, comportando spesso delle perdite fiscali difficilmente utilizzabili.

In presenza di **opzione “registrazione = incasso/pagamento”**, la CM 8/2017 (confermata dalla CM 11/2017) ha ritenuto non vi sia un “termine” perentorio per la registrazione dei costi e, dunque, in relazione:

a) ai costi sostenuti:

- l'eventuale Iva assolta: è detraibile nei termini, e con le modalità, del “nuovo” art. 19 c. 1 Dpr 633/72 (v. RF 166/2017); oltre tale termine diviene deducibile come costo
- ai fini dei redditi: il componente negativo rimane deducibile **nell'anno della annotazione**

b) ai ricavi percepiti:

- ai fini Iva: il debito si produce per l'anno in cui le operazioni sono effettuate (indipendentemente dall'eventuale annotazione; si noti che un termine perentorio per l'annotazione delle fatture emesse)
- ai fini dei redditi: il componente rileva **nell'anno della annotazione**.

Esempio4	<p>Commerciante al dettaglio rileva nel 2017 un reddito “per cassa” di € 50.000, che diviene una perdita fiscale di € 40.000 a causa delle rimanenze finali 2016 di € 90.000.</p> <p>Valutando di non riuscire ad utilizzare la perdita a riduzione di altri redditi posseduti nel 2017, verifica che a dicembre 2017 ha ricevuto fatture per € 45.000; non intendendo transitare alla contabilità ordinaria al solo fine di evitare l'inutilizzo della perdita, procede quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a non annotare tali fatture tra gli acquisti nel 2017: dichiarerà un reddito di € 5.000 - procede poi ad annotarle entro il 30/04/2018 (l'Iva rimane detraibile nel 2017).
-----------------	--

Nota: quanto sopra si applica anche ai componenti positivi di reddito esclusi da Iva soggetti a tassazione “per cassa” (è sufficiente differirne l'annotazione per spostare la tassazione ai periodi successivi).

Norme antiabuso: onde evitare eventuali contestazioni di comportamento finalizzato solo al fine di ottenere un vantaggio fiscale abusivo (ipotesi che si ritiene piuttosto remota).

IL CONTRIBUENTE ORDINARIO 2017

L'altra situazione riguarda il contribuente in contabilità ordinaria nel 2017.

In tale caso:

- ➔ la verifica dell'ammontare dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata nel 2018
- ➔ va effettuata considerando i ricavi conseguiti nel 2017 applicando il principio di competenza.

Esempio5

Nel 2017 una impresa di servizi ha adottato il regime di contabilità ordinaria, conseguendo ricavi pari ad:

- €. 500.000: facendo riferimento al principio di competenza
- €. 350.000: facendo riferimento al principio di cassa.

Il contribuente potrà optare per la contabilità semplificata, se il regime di contabilità ordinaria era il suo regime naturale.

Diversamente, le imprese che **dal 2017 hanno esercitato l'opzione per la contabilità ordinaria** (anche al fine di evitare l'applicazione del novo regime "di cassa ibrido"), **devono permanere in tale regime fino al 2019.**

Se l'opzione era stata esercitata ante 2017 è possibile passare alla contabilità semplificata.

REGIME	ANNO OPZIONE	NOTE
ORDINARIO NATURALE	Nessuna opzione	In caso di NON superamento limiti nel 2017 è possibile transitare alla contabilità semplificata dal 2018.
ORDINARIO SU OPZIONE	ANTE 2017	E' possibile revocare l'opzione 2016, passando così dalla contabilità ordinaria a quella semplificata dal 2018.
	2017	Per le opzioni esercitate nel 2017 è possibile revocare l'opzione solo a partire dal periodo 2020. Il mancato superamento dei limiti nel 2017 non permette il passaggio alla contabilità semplificata

CASO		Limite ricavi
CONTABILITA' SEMPLIFICATA NEL 2017	Registri iva e registri incassi/pagamenti registri Iva (con annotazione separata delle operazioni non soggette a registrazione fini Iva) integrati degli incassi e pagamenti	Principio di cassa "ibrido"
	registrazione=incasso/pagamento	Principio di cassa "ibrido"?

CESSAZIONE DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA


Affrontando l'analisi dei soggetti in contabilità semplificata dal 2017, occorre valutare gli effetti delle nuove regole in seguito:

- ➔ al reingresso nel regime di contabilità ordinaria e gli effetti sulle rimanenze iniziali
- ➔ alla cessazione dell'attività e, dunque, in relazione all'autoconsumo dei beni.

REINGRESSO NEL REGIME ORDINARIO E RIMANENZE INIZIALI

L'Agenzia conferma che, in caso di passaggio dalla contabilità semplificata per cassa a quella ordinaria, le rimanenze finali il cui **pagamento**:

- ⇒ **sia già stato effettuato** (e, quindi, dedotto nel principio di cassa): non rilevano quali rimanenze iniziali nell'ambito della contabilità ordinaria
- ⇒ **non sia stato effettuato: rilevano come rimanenze iniziali** (si applica il principio di competenza).



COSTO MEDIO DELLE RIMANENZE INIZIALI

Ove l'impresa transitata in contabilità ordinaria debba contabilizzare delle rimanenze iniziali:

a) il **costo medio** di tali rimanenze va determinato:

- non in modo specifico rispetto ai beni non pagati nell'anno precedente
- ma **rilevano tutti gli acquisti di beni** (della medesima categoria) **dell'ultimo anno**

b) le rimanenze iniziali vanno poi **quantificate applicando detto costo medio ai beni non pagati nell'anno precedente**.



PROSPETTO INIZIALE DI ATTIVITA'/PASSIVITA' – RICONCiliaZIONE DEI VALORI

In caso di passaggio alla contabilità ordinaria, il Dpr 689/1974 obbliga alla predisposizione di un Prospetto della situazione patrimoniale iniziale, da trascrivere sul libro degli inventari (che rimane obbligatorio); non va vidimato, ma va assolta l'imposta di bollo in relazione al numero di pagine utilizzate.

Le poste attive/passive da iscriverci vanno valutate secondo i criteri del medesimo DPR 689/74 che, per quanto riguarda le **rimanenze** (art. 6) dispongono siano raggruppate in categorie omogenee e valutate "in base al costo medio risultante dalle fatture di acquisto registrate ai fini dell'I.V.A."

In coerenza, l'Agenzia chiarisce che per esse il prospetto dovrà riconciliare il valore unitario calcolato:

- ➔ secondo i criteri del Dpr 689/74 (come se l'impresa non avesse fatto ingresso al regime di cassa), da riportare a Libro giornale (operando una variazione nel mod. Redditi 2019)
- ➔ in funzione del valore fiscale ex art. 66 Tuir (rimanenze non pagate al 31/12).

Il prospetto è opportuno sia nel caso di ingresso nel regime "per cassa", che nel caso di fuoriuscita.



CM 11/2017: "A tal fine, è necessario redigere un **prospetto iniziale delle attività e passività** esistenti alla data del 1 gennaio dell'anno in cui si applica il regime di contabilità ordinaria a norma del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, non soggetto a obblighi di vidimazione e bollatura.

In tale sede, con specifico riferimento alla **valorizzazione del magazzino**, è necessario **evidenziare l'eventuale disallineamento tra il valore delle esistenze iniziali** determinato a norma dell'articolo 6 del citato D.P.R. n. 689/1974 **e il costo fiscalmente riconosciuto** delle stesse. Si precisa che, al fine di calcolare il costo medio delle esistenze iniziali a norma dell'articolo 6 del D.P.R. n. 689/1974, è necessario far riferimento a **tutti gli acquisti dell'ultimo anno** (relativi alla singola categoria omogenea) e **non solo a quelli relativi ai beni non pagati**. Si ribadisce che, così individuato il costo medio, al fine di calcolare il **valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze** sarà necessario far riferimento alle merci in magazzino per le quali **non è avvenuto il pagamento**".

Esempio6

Impresa al dettaglio ha iniziato l'attività nel 2016; a fine anno ha rilevato rimanenze finali per €. 3.500, relative a 70 pezzi giacenti.

Nel 2017 ha effettuato due acquisti di merci, **pagando** a gennaio 2018 le consegne di **fine dicembre 2017** (100 pezzi uguali) per €. 7.000 (tutti invenduti al 31/12/2017).

Nel 2018 transita alla contabilità ordinaria; in tal caso:

- il costo fiscale complessivo delle esistenze iniziali è pari ad €. 7.000
- il Prospetto iniziale, da riportare a Libro Inventari, dovrà, tuttavia, determinare un valore unitario dei beni come se l'impresa fosse stata in contabilità ordinaria fin dall'origine.

Data acquisto	Costo d'acquisto	Pagam. Fornitura	N° Pezzi acquistati	Costo medio	N° pezzi giac. al 31/12/2017	Costo complessivo	
						Dpr 689/73	Dpr 689/73
	A		B	A/B	C	C x A/B	
2016	10.000	non rileva	200	50	70	3.500	-
01/06/2017	18.000	30/06/2017	300	60	50	3.000	-
31/12/2017	7.000	30/01/2018	100	70	100	7.000	7.000
Totali					220	13.500	7.000
						Costo unitario	
						61,36 (13.500/220)	31,82 (7.000/220)

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Note: nell'esempio riportato, nel momento in cui l'impresa vende uno dei 220 pezzi in giacenza al 1/01/2018 dovrà **scaricare il magazzino per € 31,82**.

In sostanza, laddove l'impresa dal 2018 applichi il cd. "lifo a scatti" annuale di cui all'art. 92 c. 3 Tuir, dovrà fare riferimento a quest'ultimo valore per determinare le rimanenze finali al 31/12/2018.



ATTENZIONE: secondo la CM 11/2017, il prospetto iniziale deve riportare, inoltre:

- il valore degli altri **componenti positivi/negativi** di reddito **che hanno già concorso alla formazione del reddito** nei periodi precedenti (es.: acconti di forniture, ecc.)
- al fine di renderli fiscalmente irrilevanti sul periodo d'imposta successivo.

PROSPETTO DELLE ATTIVITA'/PASSIVITA' AL 1/01/2018 (DPR 689/74)			
Attività	Importo	Passività	Importo
Cassa		Mutui	
Banca		Fornitori	
Beni immobili		TFR	
Autoveicoli		Altri debiti	
Crediti		Ratei/risconti passivi	
Ratei/risconti attivi		...	
...			
Magazzino			
	Val. ex art. 6 Dpr 689/74		
	Val. fiscale ex art. 66 Tuir		
Comp. positivi non imponibili nel 2018		Comp. negativi non deduc. nel 2018	

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ E AUTOCONSUMO

AUTOCONSUMO DEI BENI STRUMENTALI

Per quanto attiene i beni ammortizzabili, l'ordinario regime previsto per i soggetti in contabilità ordinaria si applica anche i contribuenti in contabilità semplificata.

PLUSVALENZE: il *nuovo* art. 66 richiama espressamente l'**applicabilità dell'art. 86 Tuir**; dunque:

- **risultano imponibili** le plusvalenze
- derivanti dall'autoconsumo/destinazione a finalità estranee all'impresa
- secondo il principio di competenza e, dunque, **al momento della destinazione** dei beni.

MINUSVALENZE: anche in questo caso, trovano applicazione le ordinarie regole delle contabilità ordinarie, considerato l'espresso richiamo sull'**applicabilità dell'art. 101 Tuir**; pertanto:

- **non sono deducibili** le minusvalenze
- derivanti da autoconsumo/destinazione a finalità estranee all'impresa.

Il trattamento si deve ritenere esteso ai beni immateriali e costi pluriennali (es.: costi di sviluppo).

AUTOCONSUMO DEI BENI MERCE

In relazione ai beni merce:

- ➔ per quanto le rimanenze finali non debbano più essere stanziare a conto economico (in quanto risultano spese nel periodo dell'acquisto)
- ➔ dal punto di vista dell'autoconsumo **si ritiene non possano non rilevare**, considerato il richiamo espresso all'**applicazione dell'art. 57 Tuir**.

Pertanto si deve ritenere che:

- l'autoconsumo del magazzino
- comporti l'**insorgenza di ricavi imponibili** nel momento **del prelievo**.

Esempio6

CESSAZIONE DI UN NEGOZIO AL DETTAGLIO

Il sig. Verdi è un commerciante di articoli sportivi, da sempre in contabilità semplificata.

Al 31/12/2016 ha rilevato un **magazzino di € 100.000**

Nel 2017 ha effettuato **acquisti per € 200.000**, di cui ceduti per € 180.000 (**corrispettivi 250.000 €**, con ricarico di circa il 40%), con incremento delle rimanenze finali di € 20.000.

I primi di gennaio 2018 il contribuente cessa l'attività.

Dal punto di vista fiscale (ponendo l'assenza di altri componenti positivi o negativi di reddito):

- **nel 2017**: il contribuente ha dedotto dal reddito € 100.000 € di magazzino 2016, senza procedere a stanziare a conto economico le rimanenze finali 2017: ha dichiarato, dunque, una **perdita fiscale di € 50.000** [250.000 corrispettivi – 200.000 acquisti – 100.000 rimanenze finali 2016]
- **nel 2018**: il contribuente si trova con rimanenze finali per € 120.000, il cui autoconsumo imponibile è pari a € 168.000, generandosi un **reddito di € 168.000**.

Note: come si può notare, a livello complessivo sul biennio il contribuente ha generato un reddito netto di € 118.000 (cioè pari a - 50.000 + 168.000); tuttavia:

- non avrà potuto utilizzare la perdita di € 50.000 in assenza di altri redditi posseduti nel 2017
- dovrà versare imposte su € 168.000 sul 2018

con un effetto complessivo certamente negativo.

Nel caso in cui il contribuente avesse continuato ad applicare il principio di competenza (cioè fosse transitato in contabilità ordinaria dal 2017), avrebbe dichiarato a livello complessivo il solo reddito di € 118.000, così suddiviso:

- nel 2017: corrisp. 250.000 + rim. fin. 120.000 – (acq. 200.000 + rim. iniz. 100.000) = 70.000
- nel 2018: autoconsumo 168.000 - rim. iniz. 120.000 = 48.000

Si noti, infine, che l'autoconsumo va effettuato:

- **per i redditi**: al valore normale ex art. 9 Tuir, cioè al valore di mercato (nell'esempio riportato si è incrementato il costo storico del margine medio del 40% applicato nell'attività)
- **per l'iva**: al valore normale ex art. 13 c. 2 lett. c) Dpr 633/72, cioè determinando l'iva a debito sul medesimo costo di acquisto sostenuto, € 120.000.

ABBONAMENTO 2018

**A tutti gli abbonati 2018 sarà data
IN OMAGGIO
la partecipazione ai videocorsi di gennaio
con relativo e-book.**

Rinnova subito l'abbonamento!

Manovra di Bilancio 2018

